ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2951 del 09/06/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società FONDERIA PERSICETANA Srl per lo stabilimento sito in comune di San Giovanni in Persiceto, via Copernico n° 5 - 8 - 14
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3070 del 09/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno nove GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna [1]

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società FONDERIA PERSICETANA Srl per lo stabilimento sito in comune di San Giovanni in Persiceto, via Copernico n° 5 - 8 - 14

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA[2] relativa alla società FONDERIA PERSICETANA Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di San Giovanni in Persiceto, via Copernico n° 5 - 8 - 14 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
   - Autorizzazione all'emissione in atmosfera [3]
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate nell'allegato A alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[4];
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[5]

---

[1] Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

[2] Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."..

[3] Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

[4] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

[5] Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società FONDERIA PERSICETANA Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata[6]
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società FONDERIA PERSICETANA Srl, c.f. 04225500372 e p. iva 00820591204, avente sede legale in comune di San Giovanni in Persiceto, via Copernico n° 5 e stabilimento in comune di San Giovanni in Persiceto, via Copernico n° 5 - 8 - 14 ha presentato in data 29/12/2015[7] al Suap del comune di San Giovanni in Persiceto una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di fonderia di metalli leggeri.

Tale domanda di rilascio di AUA contiene la richiesta di modifica e rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera attualmente vigenti[8]

E' pervenuta documentazione integrativa 28/07/2016[9] e successivamente in data 28/03/2017 è pervenuto il contributo all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE Bologna[10]

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

6 In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

7 Domanda di rilascio di AUA agli atti della Città Metropolitana con PG n° 149946 del 31/12/2015, **pratica SINADOC n° 9528 del 2016**

8 Autorizzazione PG n° 288948 del 03/11/2005 rilasciata dalla Provincia di Bologna per via Copernico n° 5, autorizzazione PG n° 264539 del 22/07/2009 rilasciata dalla Provincia di Bologna per via Copernico n° 8, autorizzazione PG n° 264589 del 22/07/2009 rilasciata dalla Provincia di Bologna per via Copernico n° 14

9 Integrazioni agli atti di ARPAE con PGBO/2016/14243

10 Parere del Servizio Territoriale di ARPAE con PGBO 6903 del 28/03/2017

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

FONDERIA PERSICETANA Srl

comune di San Giovanni in Persiceto – via Copernico n° 5 - 8 - 14

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fonderia di metalli leggeri svolta nello stabilimento in comune di San Giovanni in Persiceto, via Copernico n° 5 - 8 - 14, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società FONDERIA PERSICETANA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

via Copernico n° 5

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: DISTAFFATURA

Portata massima	6000	Nm^3/h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ……...	10	mg/Nm^3
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ……	50	mg/Nm^3
Fenolo ……...	5	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: abbattimento ad umido

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: FORNI 1 – 2 – 5

Portata massima	22000	Nm^3/h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ……..	10	mg/Nm^3
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) ……	20	mg/Nm^3
Composti inorganici del fluoro (espressi come HF) ……	5	mg/Nm^3
Metalli ……..……..	5	mg/Nm^3
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) …….	50	mg/Nm^3

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: FORNI 3 – 4

Portata massima	15000	Nm^3/h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ……..	10	mg/Nm^3
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) ……	20	mg/Nm^3
Composti inorganici del fluoro (espressi come HF) ……	5	mg/Nm^3
Metalli ……..……..	5	mg/Nm^3
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) …….	50	mg/Nm^3

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: SFIATO SILOS STOCCAGGIO SABBIA NUOVA
EMISSIONE E7
PROVENIENZA: SFIATO SILOS STOCCAGGIO SABBIA RIGENERATA

Portata massima	convezione	naturale
Altezza minima	7	m
Durata massima	saltuaria	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ……..	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro statico

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: IMPIANTO RECUPERO SABBIA

Portata massima	12000	Nm^3/h
Altezza minima	7	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ……..	10	mg/Nm^3
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) ……	20	mg/Nm^3
Composti inorganici del fluoro (espressi come HF) ……	5	mg/Nm^3
Metalli ……..……..	5	mg/Nm^3

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) …….	50	mg/Nm^3
Fenolo ……...	5	mg/Nm^3
Formaldeide …….	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

---

via Copernico n° 8

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: LABORATORIO

Portata massima	3800	Nm^3/h
Altezza minima	70	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ……...	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: SBAVATURA

Portata massima	15000	Nm^3/h
Altezza minima	7	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ……...	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: abbattimento ad umido

---

via Copernico n° 14

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: SFIATO SILOS STOCCAGGIO SABBIA DI SCORTA

Portata massima	convezione	naturale
Altezza minima	7	m
Durata massima	saltuaria	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ……...	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro statico

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI

Punti di emissione provenienti da impianti termici ad uso riscaldamento in via Copernico n° 5. 8 e 14; trattasi di punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- UNI EN 1911-2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723:86 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
- Metodo OSHA 32 – NIOSH 2546 – UNICHIM 504:1980 per la determinazione dei fenoli (fenolo e cresoli);
- Metodo EPA-TO11 A; NIOSH 2016 per la determinazione della formaldeide;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per

progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali

per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei nuovi punti di emissione deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E8 e comunque non oltre il 31/07/2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/07/2018 la presa di campionamento del punto di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

   Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. Il quantitativo orario di sabbie esauste da recuperare non potrà superare il valore di circa 500 kg/h; l'impianto di rigenerazione sabbie esauste dovrà essere dotato di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione nei seguenti casi:
   - dall'avviamento fino al raggiungimento della temperatura di 850 °C in camera di post-combustione;
   - quando la temperatura in camera di post-combustione scende al di sotto di 850°C.

   L'impianto di rigenerazione sabbie esauste dovrà essere dotato di un sistema registrazione in continuo della temperatura di esercizio;

5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società FONDERIA PERSICETANA Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E9, E10 e semestrale per i punti di emissione E2, E5, E8. In base ai risultati delle verifiche analitiche periodiche il gestore di impianto dovrà, se si dimostrasse necessario per il rispetto dei limiti massimi di concentrazione autorizzati, installare idonei impianti di abbattimento.

   La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FONDERIA PERSICETANA Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.